



Comunità Montana “Alento Monte Stella”

Sede : Via Roma n. 1 – 84050 Laureana Cilento (SA)

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Patrimonio Mondiale UNESCO

☎ Tel.0974.850515 fax 0974.832498 C.F./P.I. 90002090653

✉ info@alento-montestella.sa.it

**DETERMINA N°57 del 01/09/2023
(determina impegno)**

UFFICIO FINANZIARIO

Prot. N. 3938 del 01/09/2023

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022).

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunitario;

Visto il regolamento comunitario sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunitario di contabilità;

Visto il decreto n. 6/2020 prot. n. 3221/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunitario n. 7 in data 16/06/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunitario n. 8 in data 16/06/2023, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, nel quale sono state stanziato le risorse per la contrattazione decentrata;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;

- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone:

“4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).”

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: *“Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019”*;

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2023;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Dato atto:

- che nella definizione delle risorse stabili per l'anno 2023:
non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo previste dall' art. 67, comma 2, lettere c) e h), del CCNL 21 maggio 2018 e dall' art.79, comma 1, lettera c), del CCNL 16 novembre 2022, in quanto determinerebbero un importo superiore al limite 2016;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2023:
non vengono inserite le somme relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016), essendo prevista l' erogazione direttamente al personale dipendente (art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 – nuovo codice degli appalti);
sono state inserite le somme di cui all' art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, non sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
sono state inserite le somme derivanti dalle quote relative agli incrementi contrattuali di cui al comma 1, lettera b), di competenza degli anni 2021 e 2022 – una tantum – art. 79, comma 5, del CCNL 16 novembre 2022;

Rilevato che l'art. 80, c. 1, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 nell'ammontare complessivo pari ad **€. 41.287,12** , come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2023*, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

Evidenziato che non risultano economie dell'anno 2022 da riportare sul 2023;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunitario;

Visto il regolamento comunitario sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

DETERMINA

1. di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione.
2. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2023, da destinare nell'anno 2023 agli utilizzi previsti di cui all'art.80 del CCNL 16.11.2023, nell'importo di **€. 41.287,12**, secondo la tabella allagata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale (**ALL. A**).
3. di elencare il calcolo del differenziale degli incrementi stipendiali, di cui all'art. 79, comma 1, lett. d), del CCNL 16.11.2023 – tabella predisposta dall' ARAN – CFL 174 - (**ALL.B**).

4. di elencare il calcolo differenziali di cui all' art. 79, comma 1bis, CCNL 16.11.2023 – parere ARAN – CFL 175 - **(ALL.C)**, sena procedere alla data del 01.04.2023 all'incremento del fondo dell'anno 2023, in quanto non risultano profili professionali assunti in B3 e D3.
5. di procedere allo stanziamento incrementale corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, al netto degli oneri riflessi per CPDEL (23,8%), IRAP (8,5%) e INADEL (2,88%) che viene quantificato in €. 496,01, derivante, dal monte salari 2018 – come evincibile dai dati riportati nelle tabelle 12, 13 e 14 (quest'ultima limitatamente al personale a tempo determinato e con contratto di formazione lavoro) del Conto Annuale del personale relativo allo stesso anno 2018 – risulta pari a €. 347.829,52, e che lo 0,22% di detto monte salari corrisponde a una somma complessiva di €. 765,22, al lordo di CPDEL, IRAP e INADEL, che il Comune – avuto riguardo alla propria capacità di bilancio – ha la possibilità di stanziare a incremento delle risorse destinate al salario accessorio del personale dipendente. Il suddetto importo di €. 496,01, è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all' anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all' art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022.
6. Di considerare quale parte integrante la relazione tecnico illustrativa sulla costituzione del fondo così come definito nel modello della Ragioneria dello Stato.
7. di dare atto che l'importo delle risorse accessorie dell'anno 2023, costituite dal fondo delle risorse decentrate, dal valore a bilancio stanziato per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, al netto delle risorse escluse, non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, precisando che l'aumento o diminuzione del fondo salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019, così come indicato nella Conferenza Stato città del 11/12/2019, e che, di conseguenza, gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023-2025, tenuto conto che l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziate e non impegnate nell'esercizio 2023 esclusivamente dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo entro il 31 dicembre del corrente anno.
8. di dare atto altresì che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2023 da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16.11.2023, per gli utilizzi previsti dall'art. 80, comma 2, del CCNL 16.11.2023, ammontano ad **€. 37.608,40**, al netto delle seguenti somme:
 - €. 0,00, parte stabile destinate al costo storico delle progressioni economiche orizzontali, nonché delle quote risorse a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
 - €. 3.182,71, parte stabile destinate al costo dell'indennità di comparto a carico del fondo;
 - €. 496,01, parte variabile destinate all'incremento per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022;
9. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato.

10. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2023 sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente-Personale-Contrattazione Integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
11. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il responsabile sottoscrittore del presente provvedimento.

Laureana Cilento lì 01/09/2023

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

F.to Rag. Giuseppe GARGIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fine della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico di questa Comunità Montana per quindici giorni consecutivi a partire dal 01/09/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Rag. Giuseppe GARGIONE

Reg. Albo Pretorio n 511/2023

Laureana Cilento lì 01/09/2023